

Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense nel pensiero di Thomas Jefferson*

Roberto Toniatti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il principio repubblicano e le sue declinazioni. – 3. Il principio repubblicano e la diffidenza verso il centralismo federale. – 4. La libertà religiosa. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *Introduzione*

La meritata celebrazione della figura di Thomas Jefferson risulta non del tutto agevole, paradossalmente, per la pluralità dei profili che ne hanno connotato il ruolo di personaggio di grande rilievo storico e culturale: suddito coloniale ribelle contro la Corona britannica in nome del diritto alla rivoluzione ma anche uomo di Stato (sia della Virginia, della quale è stato parlamentare nella *House of Burgesses* e Governatore), sia degli Stati Uniti, di cui è stato Vicepresidente e, per due mandati (1801-1809), il terzo Presidente); imprenditore agricolo (*farmer*, come si è sempre definito) ma anche rappresentante diplomatico degli *United States in Congress Assembled* a Parigi in anni cruciali per la traduzione della filosofia politica del costituzionalismo in costituzionalismo storico (1784-1789); teorizzatore del ruolo dell'istruzione e fondatore della prima università laica – la *University of Virginia* (UVA)¹ – destinata ad uno sviluppo di alta qualità ma anche

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

¹ Sia permesso introdurre una breve nota autobiografica: nel 1989, in qualità di *Fulbright Scholar in Residence*, ho avuto modo di trascorrere un semestre di ricerca presso l'*Institute of Government* dell'UVA e di fruire di conversazioni più che cordiali e quanto mai istruttive con studiosi del diritto costituzionale della statura di Henry J. Abraham, di Martha Derrick, di David M. O'Brien, di A.E. Dick Howard. Il contesto culturale brillante e aperto alla comparazione era del tutto conforme allo scenario

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

architetto di edifici privati e pubblici di ispirazione palladiana; cultore di studi classici (conosceva il greco e il latino, oltre all'italiano)² ma anche inventore di attrezzi scientifici e di strumenti di razionalizzazione del lavoro agricolo; cultore non confessionale e non conformista di studi religiosi ma anche storico e avvocato.

Una personalità, dunque, ricca e poliedrica e figura paradigmatica del secolo dei Lumi su entrambe le sponde dell'Atlantico³.

In un contesto europeo e di cultura giuridica – quale il nostro – la figura di Thomas Jefferson, a buona ragione, emerge soprattutto per il suo contributo teorico e pratico allo sviluppo dell'illuminismo nordamericano, dell'ideologia del costituzionalismo liberale, della concezione dei diritti naturali e dei valori repubblicani, come pensatore e uomo di visione, come interlocutore attento e critico del suo tempo⁴.

In base a tali ragioni, la celebrazione, in realtà, è da intendere soprattutto quale occasione di valorizzazione dei tanti spunti di alto profilo che si possono utilmente trarre dal personaggio, anche in chiave critica, per una più adeguata comprensione delle origini e dell'evoluzione del costituzionalismo statunitense ma anche delle diversità delle premesse e dello sviluppo del costituzionalismo nel contesto europeo.

Tali considerazioni suggeriscono, dunque, di impostare una riflessione sulla figura di Thomas Jefferson ponendo costantemente l'accento sulla relazione fra pensiero e diritto, fra ideologia e apparato normativo, fra motivazione di un progetto e sua attuazione nella storia, fra ispirazione ideale e sua traduzione nel concreto dell'esperienza

aulico e classicheggiante dell'architettura degli edifici e degli spazi all'aperto disegnati dallo stesso Jefferson. La prossimità con Monticello, più volte visitata e ammirata, completava il senso di vivo apprezzamento personale per quella figura storica nella sua dimensione tanto privata quanto pubblica.

² Cfr. Louis B. Wright, *Thomas Jefferson and the Classics*, in *Proceedings of the American Philosophical Society*, 1943, Vol. 87, No. 3, pp. 223.

³ Ricordiamo che fu consultato ai fini della scrittura della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. L'Enciclopedia Treccani *on line* menziona espressamente Thomas Jefferson nel contesto dell'Illuminismo politico statunitense, precisando che «vi introdusse le fondamentali scelte politiche», disponibile in <https://www.treccani.it/enciclopedia/illuminismo/>.

⁴ Un prezioso volume di riferimento generale è l'opera di M. Sylvers, *Il pensiero politico e sociale di Thomas Jefferson. Saggio introduttivo e antologia dei testi*, con prefazione di Giorgio Spini, Manduria, 1993.

politica. Una siffatta impostazione consente anche di differenziare una valutazione del personaggio, adottando criteri realistici che tengano conto della duplice circostanza per la quale Jefferson non è davvero mai stato un uomo preposto all'esercizio di funzioni di comando e che, quando lo è stato (negli anni della maturità), in qualità di Presidente, ha operato in direzioni che ci appaiono non sempre conformi al suo pensiero⁵.

2. Il principio repubblicano e le sue declinazioni

Uno spazio centrale nella rappresentazione del pensiero di Jefferson è da destinare, in primo luogo, al testo della Dichiarazione di Indipendenza che, secondo la prospettiva d'indagine sopra indicata, costituisce un suo fondamentale contributo storico ed ideale alla configurazione del costituzionalismo statunitense in conformità al principio repubblicano⁶. Nella Dichiarazione, infatti, si espongono due ordini di istanze tipiche del pensiero jeffersoniano, la concezione ideale dell'organizzazione del potere, da un lato, e, dall'altro, la proiezione di quest'ultima nelle vicende concrete della storia che non potevano non condurre a legittimare la ribellione e l'indipendenza⁷.

⁵ È stato notato, infatti, che «diversi storici, recenti e meno recenti ... hanno sottolineato le contraddizioni tra il pensiero di Jefferson sulla libertà e la sua azione politica come presidente, criticando chi esamina troppo la sua corrispondenza a discapito dei suoi anni alla guida del paese. Effettivamente forti discrepanze sono più che evidenti», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 63.

⁶ Nella sua autobiografia Jefferson racconta come, nell'ambito del Congresso continentale al quale partecipava come delegato della Virginia, gli fosse stato conferito l'incarico di stendere il testo della Dichiarazione in un clima politico che presentava ancora talune incertezze che solo nella fase del voto finale (unanime) furono assorbite; ed indica sia le parti del testo eliminate sia le integrazioni del suo testo originario apportate in sede di voto: se ne veda il testo (in traduzione italiana) in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 159 ss. Per un'attenta ricostruzione delle premesse culturali (riferite soprattutto a John Locke) e politiche (tratte dall'organizzazione politica delle Colonie) della Dichiarazione cfr. D. S. Lutz, *The Origins of American Constitutionalism*, Baton Rouge and London, 1988, pp. 111.

⁷ Ricordiamo che la Dichiarazione fu preceduta di pochi giorni dalla *Resolution for Independence*, il cui testo fu poi in parte ripreso dalla Dichiarazione stessa che vi integrò le argomentazioni che ne fondavano la legittimazione: «*Resolved*,

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

Il riferimento storico, *in primis*, si articola sia in un solenne enunciato della circostanza in sé del nuovo *status* interno ed internazionale delle Colonie che si proclamano Stati indipendenti⁸, sia in una lunga, dettagliata ed analitica esposizione delle violazioni dei diritti subiti da parte dei cittadini delle Colonie, quasi un atto giudiziario, tanto di accusa quanto di difesa, come fosse scritto per la posterità, anche nell'ipotesi di una vittoria della Corona britannica⁹.

That these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent States, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved. That it is expedient forthwith to take the most effectual measures for forming foreign alliances. That a Plan of confederation be prepared and transmitted to the respective Colonies for their consideration and approbation» (gli *Articles of Confederation*, poi deliberati nel 1777 e, dopo la ratifica da parte degli Stati, entrati in vigore nel 1781). Da sottolineare altresì la marcata coincidenza testuale della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti con il *Bill of Rights* della Virginia del 12 giugno 1776 (per il cui testo cfr. H. S. Commager (ed.), *Documents of American History*, 8th ed., New York, 1968, *The Virginia Bill of Rights*, p. 103 ss. Il peso specifico della Virginia nel processo politico e nel procedimento formale delle origini costituenti (ma anche, in seguito, della secessione e della guerra civile) è emblematicamente evocato in chiave europea da S. J. Boom, *The European Union after the Maastricht Decision: Will Germany Be the "Virginia of Europe?"*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1995, pp 177.

⁸ Questo il testo: «*when in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation»*.

⁹ Si veda: «*when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world»*. L'asserzione è poi seguita da un lungo elenco di (circa una trentina di) specifiche violazioni di diritti e di diritto, di aggressioni e inadempienze da parte della Corona. Da ultimo, si spiegano le ragioni della ribellione («*In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Prince whose character is thus marked*

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

Fra il passato e il futuro nella storia, trova spazio l'enunciazione – anch'essa solenne – del nucleo fondamentale di una concezione dei diritti naturali nel cui contesto si colloca anche, appunto quale riflesso dei diritti degli individui, la specifica configurazione del sistema istituzionale di governo, delle sue fonti di legittimazione e della sua subordinazione al diritto degli uomini di alterare quel sistema ed altresì – in presenza di solide ragioni – di sostituirlo radicalmente («*But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government*»)¹⁰.

In altre parole, il binomio «forma di stato e forma di governo» non ha alcuna giustificazione e ragion d'essere indipendente dalle finalità di riconoscimento e tutela dei diritti naturali («*to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed*») e questi ultimi rappresentano ad un tempo la causa ed il fine dell'organizzazione di governo di una comunità. Una volta venuti meno sia la causa che il fine, viene meno, pertanto, la ragion d'essere stessa di quell'organizzazione di governo («*whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles*

by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. Nor have We been wanting in attentions to our British brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends»).

¹⁰ L'esercizio del diritto alla ribellione è peraltro sottoposto a raccomandazioni di equilibrio: «*Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed*».

and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness»¹¹.

Dall'enunciazione dei diritti naturali – che si collocano al di sopra di ogni fondamento di intermediazione che non sia la strumentalità dello Stato rispetto alla loro tutela – («*We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness*») – emerge anche la definizione dei compiti negativi ed astensionisti dell'istituzione di governo, secondo un'ottica proto-liberale del patto sociale (ai limiti dell'anarchismo): è soprattutto il «diritto alla ricerca della felicità» che esprime una visione – alta e nobile ma intensamente drammatica – dell'uomo quale individuo solo, monade isolata ed autoreferenziale, la cui autentica libertà richiede la radicale emancipazione da ogni forma di paternalismo pubblico.

Si configura pertanto – come l'altro lato della medaglia rispetto ai diritti naturali – il contenuto essenziale del principio repubblicano nel pensiero di Jefferson: esso si rivela suscettibile di declinarsi in una pluralità di manifestazioni. Anche in tale prospettiva occorre coniugare la focalizzazione sulla dimensione ideale ed ideologica e l'attenzione alla sua realizzazione concreta nella storia, come emblematicamente simboleggiato dall'adozione della teoria contrattuale posta all'origine dello Stato.

Sotto quest'ultimo profilo ricordiamo come il dibattito finalizzato alla ratifica della Costituzione federale rivendicò con forte convinzione l'adozione di una serie di emendamenti al testo approvato dalla *Constitutional Convention* di Filadelfia – ideologicamente valorizzati a titolo di *Bill of Rights* – che culminano, non a caso, con due clausole di chiusura dei poteri federali, poste a garanzia, rispettivamente, dei diritti individuali di libertà (il IX, «*The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people*») e dell'autogoverno (il X, «*The powers not*

¹¹ Si è osservato che «i torti specifici subiti dai coloni [...] sono inseriti in un contesto di diritti naturali»; e che «si parla [...] del diritto all'espatrio [dei coloni] come un diritto naturale ma vengono soprattutto sottolineate le tradizioni inglesi che i coloni avrebbero portato con sé», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 39.

delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people»¹².

In entrambi, in particolare, si conferma il ruolo in fondo secondario e solo strumentale degli stessi Stati membri (oltre che, a maggior ragione, della *more perfect Union*) rispetto al popolo, che si conferma essere concepito come il vero titolare dei diritti e protagonista principale e, in fondo, esclusivo della comunità politica¹³.

Il principio repubblicano si colloca dunque al centro del pensiero di Thomas Jefferson e pone le premesse non solo per l'organizzazione del primo partito politico¹⁴ ma anche per la successiva elaborazione teorica e politica – sino all'opera di J. C. Calhoun – del contrattualismo¹⁵.

Esso si esprime in una pluralità di profili tematici: in primo luogo, un ripudio assoluto delle esperienze di organizzazione politica dell'Europa sua contemporanea, qualificata come contesto politico ed istituzionale dominato dalla sovranità monarchica, retto sul

¹² Sull'adozione dei primi (dodici) emendamenti costituzionali rinviamo a R. Toniatti, *Il XXVII Emendamento della Costituzione federale degli Stati Uniti (1992): le origini e i problemi di una singolare revisione costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1994, p. 53.

¹³ Si è ben posta in evidenza, in proposito, «la presenza di una ideologia repubblicana influenzata non solo da letture dell'antichità ma soprattutto dal pensiero che si rispecchiava nella lotta, nell'Inghilterra del Settecento, del *country* contro la *court*. Questo poneva in primo piano l'opposizione della virtù civica alla corruzione politica e al clientelismo, della milizia cittadina all'esercito permanente, di una stampa libera a quella mantenuta dal governo e della libertà di commercio ai monopoli economici sostenuti dal re. Il concetto dominante di questo pensiero era l'ineluttabile tendenza del potere di espandersi a spese della libertà individuale», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 37.

¹⁴ Si tratta del *Democratic-Republican Party*, fondato (con James Madison) nel 1793, in seguito rifondato nel 1854 con la denominazione di *Republican Party*.

¹⁵ Sulla scia del pensiero di Jefferson, si è precisato che, anche secondo le tesi di Calhoun, «la sovranità risiede nel popolo e non nel governo». Per popolo, precisa però Calhoun, si intende «non il popolo di una ipotetica nazione americana ma i popoli dei vari Stati che compongono l'Unione [...] La Costituzione, in altre parole, collegando gli interessi comuni delle varie parti de patto, ci dà la misura del loro contrasto. È questa la ragione per cui il patto non può essere modificato ricorrendo semplicemente alla maggioranza numerica», in M. Surdi, *Introduzione a J.C. Calhoun, Disquisizione sul governo e Discorso sul governo e la costituzione degli Stati Uniti*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1986, p. 32. Sulla *Compact Theory* di Calhoun cfr. G. Martinico, *Alcune osservazioni sul nucleo della teoria costituzionale di John Calhoun*, in *Filosofia politica*, 2019, pp. 429.

fondamento di privilegi giuridici ed economici di natura feudale e dove la condizione del popolo era arretrata di due secoli rispetto al popolo delle Colonie.

Inoltre, Jefferson «era sempre preoccupato che modi di vivere stranieri potessero snaturare la crescita delle potenzialità americane e macchiare la freschezza americana»¹⁶. Era molto attratto dalla fluidità della società coloniale rispetto alla madrepatria, diffidava istintivamente delle stravaganze dei comportamenti e della propensione al lusso ed all'ozio di parte della classe sociale più abbiente ed urbana della Virginia e, all'opposto, ammirava la frugalità e le virtù civiche della popolazione insediata nelle zone rurali. E solo le virtù civiche – ricordiamo – possono credibilmente e stabilmente fondare l'autogoverno degli individui e delle comunità: in base a tali premesse, nel pensiero di Jefferson si ritrova il suo favore per la democrazia diretta, per la rotazione nelle cariche, per il divieto di rielezione¹⁷.

Anche il suo sostegno per revisioni costituzionali frequenti esprime un profilo del principio repubblicano e del suo rispetto per il popolo, rappresentato anche nella successione delle generazioni le quali devono essere poste in grado di adottare la *propria* Costituzione ed esercitare in tal modo la rispettiva forma di autogoverno¹⁸. È agevole

¹⁶ Così in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 30.

¹⁷ In tale contesto si colloca il progetto di organizzazione territoriale del potere in Virginia, consistente nella divisione delle contee in unità territoriali di autogoverno definite *wards* («simili alle *townships* della Nuova Inghilterra [...] i confini più o meno dei distretti delle milizie statali [...] Ai *wards* venivano assegnati dei compiti molto precisi: milizia, scuola elementare, assistenza ai poveri, mantenimento delle strade, polizia, formazione delle giurie popolari e organizzazione del seggio elettorale, oltre che momenti di sondaggio dell'opinione pubblica su tutte le questioni. Ogni *ward* sarebbe così diventato «una piccola repubblica in sé e ogni uomo nello stato sarebbe diventato un membro attivo del governo comune». In questa maniera la permanenza della grande repubblica – lo stato della Virginia e il governo federale – sarebbe stata assicurata: chi partecipava alla *ward republic* non avrebbe mai permesso «che il suo potere gli venisse tolto da un Cesare o da un Bonaparte». In breve, era la «base più solida per una repubblica libera, duratura e ben amministrata»), da M. Sylvers, *op. cit.*, pp. 75.

¹⁸ Cfr. A. E. Dick Howard, *Constitutional Revision: Virginia and the Nation*, in *University of Richmond Law Review*, 1974, pp. 1 («*The earth belongs always to the living generation.*» So said Thomas Jefferson in developing a constitutional theory which included the belief that Virginia's Constitution should be revised at regular

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

cogliere un'eco di questa concezione circa la *proprietà generazionale* della Costituzione, opportunamente adattata, nei più recenti concetti di *patriation* della Costituzione canadese¹⁹ e di *ownership* di quella della Bosnia Erzegovina (rispetto al testo di cui nell'Allegato del trattato di Dayton), costruiti però su consuete basi nazionali o multinazionali²⁰.

Si conferma, da ogni punto di vista, un fortissimo apprezzamento per la specificità e l'unicità dell'esperienza politica delle colonie e sembra agevole individuarvi i semi della teoria dell'*exceptionalism* e del *manifest destiny* degli Stati Uniti²¹. È opportuno sottolineare, altresì, come in questa visione jeffersoniana manchino argomenti biblici o accenti religiosi – come spesso si verifica nella retorica pubblica statunitense anche recente (come è dato verificare in occasione delle campagne elettorali, soprattutto per la Presidenza) – mentre tali concetti si rivelano ben radicati nel contesto del pensiero illuminista²².

intervals “so that it may be handed on, with periodical repairs, from generation to generation ...”»).

¹⁹ Su cui rinviamo a E. McWhinney, *The Constitutional Patriation Project, 1980-82*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1984, pp. 241.

²⁰ In proposito si veda J. Woelk, *La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina. Dall'ordinamento imposto allo Stato multinazionale sostenibile*, Padova, 2008.

²¹ In proposito si è osservato che «Jefferson era più che convinto della novità dell'America nella storia umana. Gli Stati Uniti stavano agendo “per tutta l'umanità”; il governo repubblicano, giusto e solido, era “un monumento vivo e un esempio per i popoli degli altri paesi”; alla conclusione del suo mandato, nel commiato ai cittadini di Washington, descrisse il paese come “l'unico monumento ai diritti umani e il solo depositario del fuoco sacro della libertà e dell'autogoverno, da dove sarebbe passato alle altre regioni della terra, qualora fossero diventate suscettibili alla sua influenza benigna”», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 67 del quale non può non apprezzarsi il commento critico secondo il quale «i temi di crociata e la venatura di arroganza sono chiaramente visibili e da Jefferson l'Ottavo e il Novecento mutueranno un'idea dell'espansione, dell'internazionalismo e del commercio libero che si confonderà con un diritto/dovere di guidare gli altri», *ibidem*.

²² Si veda: «*One notion of mission, in the thought of Thomas Paine and Thomas Jefferson, drew from a strand of enlightenment philosophy, which from the time of Bacon and Descartes had spoken of a great project of transforming the world by the application of a new scientific method. Americans, according to Paine and Jefferson, were the first to make use of this method in the political realm, availing themselves of scientific thought to guide the construction of a new kind of political order. American history was placed into the narrative of the enlightenment project,*

Del resto, anche prima della Presidenza, Thomas Jefferson era un forte sostenitore dell'espansione degli Stati Uniti verso ovest e l'operazione del *Louisiana Purchase* (1803), il quale più che raddoppiava l'estensione territoriale dell'Unione²³ – condotta a termine nonostante l'opposizione del partito federalista –, ne offre una palese conferma²⁴.

3. Il principio repubblicano e la diffidenza verso il centralismo federale

Se, nel pensiero di Thomas Jefferson, il principio repubblicano riesce a convivere con il suo forte impulso all'espansione continentale e dunque con una forma di potenziamento del governo federale –

*as famously described in Thomas Jefferson's last letter: "All eyes are opened, or opening, to the rights of man"» (letter to Roger Weightman, June 24, 1826) come ben posto in evidenza in J. W. Ceaser, *The Origins and Character of American Exceptionalism*, in *American Political Thought*, 2012), p. 13.*

²³ Si trattava di un'estensione di 2,140,000 km quadrati per un valore di circa 15 milioni di dollari. Al di là del nome, l'area acquistata, al di là del Mississippi, corrispondeva all'attuale territorio di quindici stati (o porzioni degli stessi), segnatamente [Arkansas](#), [Missouri](#), [Iowa](#), [Oklahoma](#), [Kansas](#), [Nebraska](#), [North Dakota](#), [South Dakota](#), [Montana](#), [Wyoming](#), [Colorado](#), [Minnesota](#) [New Mexico](#); [Texas](#) e la città di New Orleans.

²⁴ È stato criticamente osservato che «quando si trattava della spinta expansionista degli Stati Uniti Jefferson dimostrava grande talento nel trovare giustificazione in un diritto internazionale collegato alla natura: così, il diritto di controllare il Mississippi era radicato nella giustizia, nella necessità e nelle caratteristiche fisiche del fiume. Che il diritto di uno stato ad uno sbocco marittimo oppure che chi possedeva un fiume dovesse anche averne lo sbocco, fossero principi ad uso soprattutto degli Stati Uniti, se ne trova conferma in alcune lettere private scritte quando era presidente», in M. Sylvers, *op. cit.*, p.65. I dubbi dello stesso Presidente Jefferson sulla costituzionalità del *Louisiana Purchase* sono confermati dal suo riferimento alla necessità come fonte del diritto: «*A strict observance of the written law is doubtless one of the high duties of a good citizen, but it is not the highest. The laws of necessity, of self-preservation, of saving our country when in danger, are of higher obligation. To lose our country by a scrupulous adherence to the written law, would be to lose the law itself, with life, liberty, property and all those who are enjoying them with us; thus absurdly sacrificing the end to the means*», citato in S. Levinson, *Our Undemocratic Constitution. Where the Constitution Goes Wrong (and How We the People Can Correct It)*, Oxford, 2006, p. 103.

riflettendo probabilmente la diversità fra il filosofo della politica e il Presidente –, timori, perplessità ed avversione ad una concezione centralista e squilibrata del principio federale volta ad un rafforzamento dei poteri centrali rimangono invece una costante.

In tale prospettiva, non può tacersi la circostanza per la quale l'obiettivo costituente, formalizzato nel preambolo della Costituzione – *We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union* – risente della natura compromissoria delle soluzioni adottate che, in sintesi, hanno dato vita soprattutto ad un processo dinamico dall'esito finale incerto piuttosto che ad un modello formale compiutamente definito (l'adozione della formula «*an ever closer Union*» per qualificare il percorso di integrazione sovranazionale europea segue palesemente – ed emblematicamente – la stessa *ratio*, politica prima che giuridica)²⁵.

Secondo Jefferson, il principio federale era compatibile con il principio repubblicano – che rimane l'ispirazione fondamentale e prevalente di ogni architettura dell'organizzazione di governo – a condizione, tuttavia, che non seguisse una dinamica di centralizzazione delle funzioni e del potere.

In tale contesto, sono da richiamare il suo impegno contro l'*Alien and Sedition Act*, promosso dai Federalisti di George Washington e Alexander Hamilton, sostenendo che avesse l'obiettivo di controllare l'opposizione alle dinamiche di centralizzazione; contro l'istituzione di una banca centrale (su iniziativa di Hamilton) che avrebbe portato ad

²⁵ Si considerino, in argomento, le celebri precisazioni offerte da J. Madison, *The Federalist Papers*, No. 39 («*The proposed Constitution, therefore, is, in strictness, neither a national nor a federal Constitution, but a composition of both. In its foundation it is federal, not national; in the sources from which the ordinary powers of the government are drawn, it is partly federal and partly national; in the operation of these powers, it is national, not federal; in the extent of them, again, it is federal, not national; and, finally, in the authoritative mode of introducing amendments, it is neither wholly federal nor wholly national.*»). Secondo una spiegazione sistematica delle incertezze ed ambiguità non risolte in sede costituente, in base alla premessa per la quale «*a confederacy and a nation are seen as the extremes*», «*a federal system combines states that confederally retain sovereignty within a certain sphere, with a central body that nationally possesses sovereignty within another sphere; the combination is thought to create a new and better thing to which is given the name federalism*», in M. Diamond, *As Far as Republican Principles Will Admit*, Washington, D.C., p. 95 (corsivi originali).

un aumento incontrollabile del debito pubblico, inevitabile fonte di corruzione²⁶.

Rilevante è anche la sua prima stesura del testo della *Kentucky Resolution* (1798)²⁷ che afferma la legittimità dell'annullamento di atti federali da parte degli Stati e palesemente privilegia una soluzione politica al conflitto di competenze fra l'Unione e gli Stati membri, in alternativa alla via giurisdizionale che si sarebbe consolidata dopo pochi anni con *Marbury v. Madison* (1803). Jefferson non ha mai condiviso l'idea che «dispute collegate alla carta fondamentale potessero essere risolte dalla Corte suprema, organismo a cui lui rifiuterà sempre il diritto di considerarsi una corte costituzionale» in quanto «guardiano e giudice di questo patto [costituzionale] non poteva essere il governo

²⁶ Riportiamo un interessante commento di sintesi: «l'opposizione di Jefferson alla linea dei Federalisti era basata sulla convinzione che essi avrebbero portato ad una società che gli era completamente aliena e che favoriva strati sociali che erano naturalmente nemici dello spirito repubblicano. Quello che andava alla speculazione veniva tolto a chi aveva mescolato il suo lavoro alla natura: i produttori e tra questi, in particolare, gli agricoltori. Un debito pubblico consolidato, con l'assunzione dell'indebitamento accumulato anche dai singoli stati, necessitava di una tassazione imposta a chi lavorava; e chi deteneva il debito pubblico non soltanto viveva sul lavoro degli altri ma tendeva anche a controllare il governo. La banca nazionale voluta da Hamilton avrebbe aumentato il potere del governo centrale, in sé negativo; inoltre, come altre società per azioni, avrebbe potuto agire indipendentemente da un controllo popolare», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 61.

²⁷ Se ne evidenziano due brani particolarmente significativi: «1. *Resolved that the several states composing the US. of America are not united on the principle of unlimited submission to their general government; but that, by a compact under the style & title of a Constitution for the US. and of Amendments thereto, they constituted a general government for special purposes, delegated to that government certain definite powers, reserving, each state to itself, the residuary mass of right to their own self-government; and that whensoever the General government assumes undelegated powers, it's acts are unauthoritative, void, & of no force*» e 8. [...] *in cases of an abuse[13] of the delegated powers, the members of the general government being chosen by the people, a change by the people would be the constitutional remedy; but where powers are assumed which have not been delegated a nullification of the act is the rightful remedy: that every state has a natural right, in cases not within the compact [casus non foederis] to nullify of their own authority all assumptions of power by others within their limits: that without this right, they would be under the dominion, absolute and unlimited, of whosoever might exercise this right of judgment for them*», da *The Papers of Thomas Jefferson*, Volume 30, Princeton University Press, 2003, pp. 536, disponibile in <https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/jefferson%E2%80%99s-draft>.

centrale bensì la Costituzione stessa e dunque i singoli stati che erano state le parti contraenti», come sostenuto dalla *Kentucky Resolution*²⁸.

4. *La libertà religiosa*

La sfera della libertà religiosa rappresenta un ambito privilegiato nel quale l'impegno di Thomas Jefferson, quale filosofo della politica, interagisce intimamente con quello di legislatore dello Stato della Virginia²⁹. Si tratta di una delle manifestazioni più rilevanti della concezione dei diritti naturali quali diritti individuali, che verrà incorporata sia nell'esclusione di requisiti religiosi ai fini dell'assunzione di compiti federali (art. VI, 3° comma)³⁰, sia nelle due *Religion Clauses* del I Emendamento della Costituzione federale, e dunque nella duplice accezione della *Free Exercise Clause* e della *Establishment Clause*.

Se la portata normativa di tali ultime disposizioni è stata estesa in modo da essere interpretata come destinata anche agli Stati – attraverso la cosiddetta *incorporation theory* della Corte suprema –, l'intento originario era palesemente rivolto a porre limiti alla funzione legislativa dello Stato federale, con il fine di anticiparne eventuali e temute violazioni dei diritti dei cittadini e dell'ordine giuridico e politico degli Stati membri. In particolare, giova ricordare l'esistenza di *established*

²⁸ Così in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 52.

²⁹ Ma anche con la sua Presidenza dell'Unione: è interessante notare, infatti, che nell'accordo con la Francia per la cessione del territorio della Louisiana si prevedeva la garanzia della libertà religiosa dei nuovo abitanti, quasi anticipando una figura che in Europa, agli inizi del secolo XX, sarebbe stata tipica della garanzia di diritto internazionale per la protezione di minoranze nazionali, linguistiche e religiose in seguito allo spostamento dei confini dopo la caduta degli imperi asburgico ed ottomano (art. III: «*The inhabitants of the ceded territory shall be incorporated in the Union of the United States and admitted as soon as possible according to the principles of the federal Constitution to the enjoyment of all these rights, advantages and immunities of citizens of the United States, and in the mean time they shall be maintained and protected in the free enjoyment of their liberty, property and the Religion which they profess*»).

³⁰ Questa la disposizione: «*no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States*». La norma è presente anche nel testo costituzionale di numerosi Stati membri.

churches in alcuni Stati – oltre che di restrizioni alla libertà religiosa e ai diritti civili di minoranze – che il pensiero repubblicano di Thomas Jefferson non poteva non giudicare incompatibili con un assetto normativo rispettoso dei diritti naturali.

Quest'ultima era la situazione vigente in Virginia, benché la *Declaration of Rights* del 1776 già avesse formalizzato il principio di libertà religiosa e di eguaglianza del relativo esercizio quale fondamento non solo dei diritti naturali inerenti ma anche delle finalità istituzionali del governo³¹. È da sottolineare l'asserzione circa il primato della ragione e della coscienza individuale e l'esclusività di ogni obbligo in materia nei confronti della figura del Creatore, con conseguente negazione di ogni forma di autorità in capo ad istituzioni secolari³².

Nondimeno, la Chiesa Anglicana rappresentava ancora la religione di Stato sino al 1779, nonostante già nel 1777 fossero state abrogate le leggi che disciplinavano l'obbligo di partecipare alle funzioni religiose. Ma secondo Jefferson la libertà religiosa doveva acquisire caratteri di assolutezza, essendo anche contrario ad un'affermazione di una posizione di eguaglianza fra le sole confessioni cristiane. Il suo progetto di legge fu approvato e divenne legge dello Stato nel 1786.

Il *Virginia Statute of Religious Liberty* è articolato in una lunga esposizione dei motivi e delle finalità della legge, formulata con riguardo alle premesse teoriche del principio repubblicano³³, e solo due disposizioni.

³¹ Così afferma la conclusione del breve preambolo della *Declaration*: «*A Declaration of Rights is made by the representatives of the good people of Virginia, assembled in full and free convention which rights do pertain to them and their posterity, as the basis and foundation of government*».

³² Si veda l'art. 16 della Dichiarazione: «*That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that it is the mutual duty of all to practise Christian forbearance, love, and charity toward each other*».

³³ Alcuni dei passaggi emblematici affermano che «*Whereas Almighty God hath created the mind free, and manifested his supreme will that free it shall remain by making it altogether insusceptible of restraint; [...] that the impious presumption of legislators and rulers, civil as well as ecclesiastical, who, being themselves but*

La prima prevede il divieto sia di costrizioni positive, sia di riflessi delle convinzioni religiose individuali sui contenuti della rispettiva cittadinanza, senza prescrizioni sulla destinazione delle norme alle organizzazioni private – principalmente ecclesiastiche –, salvo ritenere che gli organi giurisdizionali siano vincolati a dare alla legge un'applicazione generale (salvo ricorrere alle eccezioni di cui, ad es., nella figura delle *ministerial exceptions*)³⁴.

La seconda disposizione presenta due motivi di particolare interesse: il primo si ravvisa nel riferimento alla tradizionale norma britannica secondo la quale «*Parliament cannot bind itself*» e nella conseguente predisposizione di un meccanismo che esclude ogni forma di efficacia normativa ad una successiva disposizione contraria alla disposizione *de qua*. La norma britannica è conosciuta, viene affermata e contestualmente disattesa, realizzando un interessante caso di circolazione negativa dei modelli. Tutta l'energia ideologica di Jefferson in favore della libertà religiosa viene immessa anche nell'intervento legislativo sul sistema delle fonti³⁵.

fallible and uninspired men, have assumed dominion over the faith of others, setting up their own opinions and modes of thinking as the only true and infallible, and as such endeavoring to impose them on others, hath established and maintained false religions over the greatest part of the world and through all time; [...] that our civil rights have no dependance on our religious opinions, any more than our opinions in physics or geometry; that therefore the proscribing any citizen as unworthy the public confidence by laying upon him an incapacity of being called to offices of trust and emolument, unless he profess or renounce this or that religious opinion, is depriving him injuriously of those privileges and advantages to which, in common with his fellow citizens, he has a natural right; [...] that the opinions of men are not the object of civil government, nor under its jurisdiction; [...] and finally, that truth is great and will prevail if left to herself; that she is the proper and sufficient antagonist to error, and has nothing to fear from the conflict unless by human interposition disarmed of her natural weapons, free argument and debate; errors ceasing to be dangerous when it is permitted freely to contradict them» (corsivi originali).

³⁴ Il testo – molto conciso – della disposizione: «*no man shall be compelled to frequent or support any religious worship, place, or ministry whatsoever, nor shall be enforced, restrained, molested, or burthened in his body or goods, nor shall otherwise suffer, on account of his religious opinions or belief; but that all men shall be free to profess, and by argument to maintain, their opinions in matters of religion, and that the same shall in no wise diminish, enlarge, or affect their civil capacities».*

³⁵ Si veda il testo: «*And though we well know that this Assembly, elected by the people for the ordinary purposes of legislation only, have no power to restrain the*

Il secondo motivo di interesse della disposizione risiede nella formalizzazione legislativa sia dell'esistenza di una specifica categoria di diritti – i «diritti naturali» – sia di una loro sovraordinazione gerarchica conseguente alla qualifica di «atto in violazione di un diritto naturale» conferita ad ogni fonte normativa volta all'abrogazione ovvero alla riduzione del campo di applicazione della norma in parola³⁶.

5. *Riflessioni conclusive*

La breve ricognizione di alcuni aspetti caratterizzanti la figura di Thomas Jefferson dà conferma del rilievo della sua presenza culturale e politica nel contesto originario del costituzionalismo statunitense, riconducibile principalmente al principio repubblicano e alle sue declinazioni, con particolare enfasi sulla concezione dei diritti naturali, della loro idoneità a porsi quale premessa e fonte di ispirazione dell'organizzazione istituzionale dell'autorità politica – strettamente finalizzata alla loro garanzia –, nonché sulla predilezione di comunità contenute nella popolazione e nell'estensione del territorio.

Il pensiero di Jefferson induce, in particolare, a tradurre concettualmente in italiano la formula «*republican form of government*» che lo Stato federale deve garantire agli Stati membri (di cui all'art. IV, comma 4 della Costituzione) come «forma (repubblicana) di Stato», proprio in quanto il riferimento va ben al di là della natura elettiva e non ereditaria dell'organo esecutivo e attiene in realtà ai valori costituenti che connotano – sia ideologicamente sia nella configurazione delle istituzioni – il rapporto fra l'autorità dello Stato e la sfera garantita delle libertà degli individui³⁷.

acts of succeeding Assemblies, constituted with powers equal to our own, and that therefore to declare this act irrevocable would be of no effect in law».

³⁶ Questo è il testo: «*we are free to declare, and do declare, that the rights hereby asserted are of the natural rights of mankind, and that if any act shall be hereafter passed to repeal the present or to narrow its operation, such act will be an infringement of natural right*».

³⁷ In realtà, anche nell'ordinamento italiano la clausola di eternità applicata alla «forma repubblicana» (art. 139) concerne non già la sola configurazione del titolo di investitura del capo dello Stato bensì i «valori repubblicani» e dunque la forma di Stato, come argomentato in R. Toniatti, *La democrazia costituzionale repubblicana*

Sul piano storico, il pensiero di Jefferson si pone, per un lato, come tributario delle esperienze europee (sia a lui contemporanee, sia risalenti all'antichità) ma, per altro lato, si presenta come interlocutore nel contesto sia del costituzionalismo anglo-americano, sia del costituzionalismo continentale delle origini, nonostante le divergenze fra e all'interno di questi ambiti. E dunque, si può considerare Jefferson come una figura significativa delle origini del costituzionalismo euro-atlantico, nonostante i successivi sviluppi distintivi suggeriscano di mantenere una riflessione intorno alla sua figura nella cornice storica appropriata³⁸.

La necessità di una storicizzazione del suo pensiero è palese, fra l'altro, quando si debba trattare, ad esempio, delle sue opinioni sulla condizione dei *Native Americans* – inesorabilmente destinati all'assimilazione culturale –, ovvero degli Afro-Americani, dei quali, benché proprietario di schiavi, propose la soluzione del loro trasferimento in Africa³⁹.

Diversamente, per alcuni profili, il pensiero di Jefferson presenta tratti di attualità in una prospettiva più ampia: ad esempio, la sua ostilità all'espansione del ruolo dello Stato federale, se viene collocato nella cornice statunitense, dimostra che gli Antifederalisti, benché perdenti sul piano politico, avessero ben anticipato una dinamica di evoluzione che non era necessariamente scritta nel testo costituzionale mentre, se proiettato all'interno del processo di integrazione sovranazionale europeo, offre interessanti spunti di riflessione – condivisibili o meno –

in C. Casonato (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione italiana*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 73.

³⁸ Sulla necessità, per un comparatista, di qualificare e classificare il macrocontesto costituzionale del quale si tratta rinviamo a R. Toniatti, *Comparing Constitutions in the Global Era: Opportunities, Purposes, Challenges*, 2019 *Casad Comparative Law Lecture*, in *Kansas Law Review*, 2019, pp. 693.

³⁹ In argomento cfr. M. Sylvers, *op. cit.*, pp. 82 dove si osserva «che il paese che si vantava di essere quello più favorevole ai ceti popolari fosse anche quello che tendeva continuamente a distruggere altri suoi popoli sicuramente con costituisce un fatto secondario; in fondo i bianchi lo riconoscevano quando sottolineavano che gli Stati Uniti erano “the best white man’s country”. Anche per Jefferson il paese era per i bianchi in quanto era a loro che Dio e la natura lo avevano dato come popolo meglio adatto a svilupparlo; qualsiasi studio che tratti della sua filosofia politica è del tutto carente – come quello della Arendt – se non dà il giusto rilievo a questo nodo».

che contribuiscono a definire le opzioni di fondo attorno al principio di sussidiarietà⁴⁰.

Allo stesso modo, la sua insistenza sull'autogoverno di comunità contenute ed omogenee è suscettibile di lettura quale una forma di anticipazione intuitiva dei concetti di «piccole patrie» ovvero anche di «Europa delle nazioni» propri della più recente esperienza dell'integrazione europea, come anche intorno a tematiche divenute di rilievo costituzionale come quelle sorte attorno al concetto di identità (delle maggioranze non meno che delle minoranze).

Nel mondo di Jefferson, la dimensione comunitaria, riconducibile agli Stati ma anche ad aggregazioni territoriali infrastatali – quali i *wards* – si poneva quale l'ambito locale, sociale ed economico particolarmente propenso a generare e preservare le virtù repubblicane che rappresentano la dinamica che trasforma l'etica individuale in etica pubblica e quest'ultima in categoria politica destinata a permeare di sé l'apparato normativo ed istituzionale.

Le virtù repubblicane si prospettano anche come la fonte che alimenta l'impegno di Jefferson sul fronte del primato dell'istruzione che, in conformità con il pensiero repubblicano, costituiva il fondamento per l'esercizio dell'autogoverno⁴¹. Nel 1778 propose – ma senza esito – un sistema di istruzione pre-universitario per la Virginia «che avrebbe insegnato a tutto il popolo libero – maschi e femmine – la conoscenza dei pericoli per la libertà e allo stesso tempo avrebbe

⁴⁰ Sul concetto di «*small Republic*» e sulla circostanza per la quale «*the Anti-Federalists' defence of federalism and the primacy of the states rested on their belief that there was an inherent connection between the states and the preservation of individual liberty, which is the end of any legitimate government*» rinviamo a H. J. Storing, *What the Anti-Federalists were for. The political thought of the opponents of the Constitution*, Chicago and London, 1981, pp. 15.

⁴¹ Si veda: «Jefferson era cosciente che, avendo respinto l'ignoranza come mezzo di controllo sociale, il tessuto dell'autogoverno era rappresentato dai singoli cittadini; senza una loro maturità di giudizio l'autogoverno sarebbe facilmente degenerato in tirannide di cui la storia antica era piena. Considerava la conoscenza “potere, sicurezza e felicità” e di Beccaria approvava la massima che “il mezzo più efficace per rendere un popolo libero e felice organizzare un metodo perfetto di educazione”», in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 46.

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

permesso a quelli con più genio e virtù di diventare i futuri amministratori della repubblica»⁴².

Maggior successo, come si sa, ebbe Thomas Jefferson con l'attivazione dell'istruzione universitaria, che, in linea con l'ispirazione repubblicana, doveva sistematicamente coniugare conoscenza⁴³ ed etica⁴⁴: ad esempio, «*the higher branches of education [...] are to form*

⁴² Così in M. Sylvers, *op. cit.*, p. 47 dove si aggiunge che «uno dei problemi politici di fondo per Jefferson era di trovare il mezzo per far emergere un'aristocrazia di talento che avrebbe potuto sostituire quella di nascita e di ricchezza ritenuta artificiale e ingiusta».

⁴³ I benefici dell'istruzione dell'uomo bianco – tutti rivolti al futuro – sono esaltati a confronto con i limiti intrinseci della cultura (orientata ad un eterno passato) dei *Native Americans*: «*What, but education, has advanced us beyond the condition of our indigenous neighbours? and what chains them to their present state of barbarism & wretchedness, but a besotted veneration for the supposed superlative wisdom of their fathers and the preposterous idea that they are to look backward for better things and not forward, longing, as it should seem, to return to the days of eating acorns and roots rather than indulge in the degeneracies of civilization*». In conclusione, si afferma che «*nor must we Omit to mention, among the benefits of education, the incalculable advantage of training up able counsellors to administer the affairs of our Country in all its departments, Legislative, Executive, and Judiciary, and to bear their proper share in the councils of Our National Government; nothing, more than education, adorning the prosperity, the power and the happiness of a nation*».

⁴⁴ Si escludeva, tuttavia, qualsivoglia insegnamento religioso – da ciò la qualifica dell'Università della Virginia quale «università laica» – con la seguente motivazione: «*in conformity with the principles of our constitution, which places all sects of religion on an equal footing, with the jealousies of the different sects in guarding that equality from encroachment & surprise, and with the sentiments of the legislature in favor of freedom of religion manifested on former occasions, we have proposed no professor of Divinity; and tho rather, as the proofs of the being of a god, the creator, preserver, & supreme ruler of the universe, the author of all the relations of morality, & of the laws & obligations these infer, will be within the province of the professor of ethics; to which adding the developements of these moral obligations, of those in which all sects agree with a knolege of the languages, Hebrew, Greek and Latin, a basis will be formed common to all sects. Proceeding thus far without offence to the constitution, we have thought it proper at this point, to leave every sect to provide as they think fittest, the means of further instruction in their own peculiar tenets*». Si veda in proposito il lungo testo (del quale primo firmatario fu proprio Thomas Jefferson) del *Report of the Board of Commissioners for the University of Virginia to the Virginia General Assembly* (1818), disponibile in <https://founders.archives.gov/documents/Madison/04-01-02-0289->.

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

the statesmen, legislators & judges, on whom public prosperity, & individual happiness are so much to depend»⁴⁵.

Su questa prospettiva del pensiero repubblicano di Thomas Jefferson – rivolta alla crescita di una «aristocrazia di talenti» – la riflessione è ancora aperta.

ABSTRACT: The essay deals with the theoretical and historical contribution given by Thomas Jefferson to cultural and political life in the state of Virginia, to the Declaration of Independence of former British colonies and to the establishment of the United States. Jefferson spent a few years in Paris at the time of the French Revolution, and had a relevant role in developing American Enlightenment and inspiring liberal constitutionalism in the United States. The basic features of his political and legal philosophy were founded on the Republican principle that entailed the practice of individual and collective civic virtues of frugality as well as the experience of direct democracy and self-government preferably of small communities. Such beliefs led him to favour the Antifederalists, although, while acting as the third President of the United States for two terms (1801-1809), he achieved a large expansion of the federal territory through the Louisiana Purchase. Again while President, he never agreed on the Supreme Court achieving the power of judicial review. His constitutional commitment included a strong support in favour of religious freedom, against public involvement with any religious established church, as well as, in the role

⁴⁵ E, fra gli obiettivi educativi, di evidente vocazione liberale, si menzionano: «*To expound the principles & structure of government, the laws which regulate the intercourse of nations, those formed municipally for our own government, and a sound spirit of legislation, which banishing all arbitrary & unnecessary restraint on individual action shall leave us free to do whatever does not violate the equal rights of another [...] To develop the reasoning faculties of our youth, enlarge their minds cultivate their morals, & instil into them the precepts of virtue & order [...] And generally to form them to habits of reflection, and correct action, rendering them examples of virtue to others & of happiness within themselves*». Cfr *Report of the Board of Commissioners for the University of Virginia*, cit.

Roberto Toniatti

*Le origini del costituzionalismo repubblicano statunitense
nel pensiero di Thomas Jefferson*

of founder of the University of Virginia, of a secular approach to higher education

KEYWORDS: The Enlightenment and Liberal Constitutionalism in the United States – Declaration of Independence of the Former Colonies - Federalism and Antifederalism - The Republican Principle – Religious Freedom

Roberto Toniatti – Professore senior di diritto costituzionale comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento (roberto.toniatti@unitn.it)